



COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

Libero Consorzio Comunale Ex Provincia Reg. di Ragusa

ORDINANZA N. 57
DEL 26.02.2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE: DOMENICA 23 E MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2020.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 30/04/1992 N. 285 e successive modifiche;

VISTE le precedenti Ordinanze in materia;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e succ. mod.;

VISTO l'Art.50 del D. L. G. S. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la legge n. 689 del 24/11/81;

RILEVATO che, per tradizione, in occasione del Carnevale, si svolgono ogni anno, nel territorio comunale, sfilate in maschera per le vie e le piazze comunali, con impiego anche di carri allegorici;

CONSIDERATO che tale manifestazione rientra nel programma delle manifestazioni culturali sportive e turistiche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2020 ;

CONSIDERATA la propria competenza ad autorizzare la suddetta manifestazione e l'esigenza di adeguate misure di prevenzione per salvaguardare l'incolumità delle persone durante lo svolgimento della sfilata;

CONSTATATO che, a causa anche del clima di allegra confusione che caratterizza simili manifestazioni, e che induce i partecipanti a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di potenziale pericolo, tenuto anche conto della numerosa presenza di bambini;

CONSIDERATA quindi, l'esigenza di adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare l'incolumità delle persone durante lo svolgimento delle predette manifestazioni, anche nel caso non risultino assoggettabili alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., perché indette a solo scopo di divertimento, senza fine di lucro;

ATTESA, in particolare, la necessità che, per i motivi anzidetti, siano osservate particolari cautele, soprattutto nell'allestimento e nella circolazione dei carri, così da evitare che si utilizzino strutture realizzate in modo improvvisato e senza le dovute precauzioni;

VISTO che mancano disposizioni specifiche nella materia, salvo quanto previsto in via generale per la sicurezza dei trattenimenti pubblici;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 46 del 18.02.2020 del Responsabile dell'Area vigilanza – Servizio Polizia Locale;

SENTITO in proposito il parere dei competenti uffici comunali;

VISTO l'art. 50 del D.lgs 267/200;

AUTORIZZA

per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento, qui richiamate quale parte integrante:

Lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici nell'ambito del Carnevale 2020 organizzato dal Comitato Carnevale Storico di Chiaramonte Gulfi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2020, domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020.

Individua i seguenti percorsi per la circolazione dei carri allegorici:

Domenica 23/02/2020 e Martedì 25/02/2020:

**Partenza C.so Kennedy, C.so Europa, C.so Umberto, Via S. Caterina,
arrivo in Piazza Duomo**

DISPONE

In via straordinaria ed eccezionale è consentito il trasporto di strutture ed allegorie dei carri su rimorchi agricoli trainati da trattori agricole, ferma restando l'adozione di ogni opportuna cautela e prudenza;

Il carico del carro non dovrà comunque eccedere il limite massimo stabilito in sede di omologazione del veicolo;

I carri, nei loro spostamenti, dovranno procedere a "passo d'uomo" e seguire scrupolosamente il percorso stabilito e comunicato alla Polizia Locale;

I partecipanti alla sfilata dovranno seguire il carro a piedi, a debita distanza dallo stesso; nel caso si desideri far salire uno o più persone sul carro, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali od altri incidenti, prevedendo anche l'installazione di una barriera di delimitazione di altezza sufficiente, lungo il perimetro del carro;

Le eventuali allegorie carnevalesche ed altre strutture sopraelevate poste sopra il carro dovranno essere debitamente ancorate, in modo da assicurarne la massima stabilità, anche nel caso di forti raffiche di vento, in ragione anche della loro altezza,

Dovranno essere rispettate le norme contenute nel vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione avuto particolare riguardo che:

Il conducente del trattore trainante il carro sia persona regolarmente abilitata alla guida, di quel tipo di veicolo;

Le dimensioni del carro e relativo carico non superino la sagoma massima consentita tenuto conto della sospensione temporanea della circolazione ordinaria;

Sia assicurata l'idoneità del trattore rispetto alla massa del carro rimorchiato;

Sia tenuto a disposizione materiale di pronto soccorso;

Sia collocato su ciascun carro, almeno un estintore per domare eventuali principi d'incendio; I minori che partecipano alla sfilata dovranno essere adeguatamente sorvegliati da accompagnatori adulti, durante lo svolgimento della stessa;

Personale dell'organizzazione dovrà vigilare affinché le persone che seguono i carri restino sempre a distanza di sicurezza dagli stessi;

Sia rispettata la disposizione di cui all'art. 151 del Regolamento di P.S., che fa divieto di portare armi e strumenti atti ad offendere, di gettare materiali imbrattanti o pericolosi e di molestare le persone;

È fatto divieto, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente, di accendere fuochi, falò o di fare uso di fiamme libere nel corso della manifestazione, nonché di sparare con armi da fuoco, lanciare razzi o petardi, accendere fuochi d'artificio e in genere effettuare esplosioni od accensioni pericolose salvo apposita autorizzazione dell'Autorità competente.

Che il presente provvedimento venga trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale al fine di apporre, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di esecuzione, idonea segnaletica;

Che dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale del comando Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex- Ministero dei Lavori Pubblici) ai sensi dell'art. 37 del Vigente Codice della Strada entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 5, comma 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverte: Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale dott. Pierluigi Cannizzaro.

 **II SINDACO**
Sebastiano Gurrieri
